



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Al

Comune di Roseto degli Abruzzi
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

E.p.c.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di L'Aquila e Teramo
mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it

Risp. Prot. 12093

Del 05/08/2021

Class. 34.43.01/188/2020

Rif. Is. 1006

Del 22/06/2021

Allegati /

Oggetto: **Roseto degli Abruzzi (TE)** – richiesta di parere verifica di assoggettabilità a VAS.
Lungomare Trieste. Foglio 55, part. 33
Richiedente: Pasquale Tacconelli
Parere di competenza [P 12093/21]

VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato “Codice”), a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica trasmesso con nota n. 1006 del 22/06/2021, con la quale Codesto Comune ha trasmesso la documentazione, pervenuta in data 28/07/2021 e acquisita agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 12093 il 05/08/2021;

ESAMINATI gli elaborati pervenuti;

Questa Soprintendenza

comunica parere di **non assoggettabilità alla procedura di VAS.**

Si rammenta che tutti i progetti che interessano la zona oggetto di intervento dovranno seguire le procedure autorizzative previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” Titolo III (complete di tutti gli allegati previsti e dell’istruttoria dell’Ente delegato alla tutela paesaggistica) e che in merito alla tutela archeologica, non si rilevano criticità specifiche ma si rammenta che tutte le opere pubbliche e le opere di urbanizzazione primaria che si realizzeranno saranno soggette alla disciplina contenuta nell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, la cosiddetta Archeologia preventiva, la cui norma deve essere sempre osservata in modo stringente. L’applicazione dell’archeologia preventiva per le opere pubbliche è un obbligo, a prescindere dalla sussistenza di provvedimenti di tutela diretta o segnalazioni già note in merito presenza di beni archeologici. E che rimangono fermi sia per i soggetti pubblici che per quelli privati gli obblighi derivanti dall’art. 90 del D. Lgs. 42/2004 che stabilisce, nel caso di rinvenimento fortuito di stratigrafie, strutture e/o beni mobili di interesse archeologico, l’obbligo di immediata denuncia del ritrovamento, nel termine di ventiquattro ore, alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo alla sua conservazione e lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

AM/GA

I FUNZIONARI COMPETENTI
ARCH. ANTONIO MELLANO
antonio.mellano@beniculturali.it
DOTT.SSA GILDA ASSENTI
gilda.assenti@beniculturali.it

IL DIRETTORE

Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it